R.G.L. /2016

Il Giudice del lavoro,

letti gli atti e sciogliendo la riserva nella causa tra

rappresentato e difeso dall'Avv. RONCO ENRICA e dall'Avv. VISCIGLIO GIANCARLO (VSCGCR70T03C978S) ; , elettivamente domiciliato in

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (c.f. 80185250588)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (c.f. 97613140017)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA A.T. PER LA PROVINCIA DI CATANIA (c.f.)

RESISTENTI CONTUMACI

rileva:

La ricorrente, docente di scuola primaria presso , madre di un bambino nato nel 2013 e moglie di un sottufficiale dell'Esercito di stanza a , ha presentato in data 21.12.2015 domanda di assegnazione aggiuntiva ad una sede di servizio della Provincia di Catania ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. 151/2001, ma non ha ottenuto risposta dal MIUR nei termini di trenta giorni previsti dalla norma; da richieste di informazioni inoltrate agli Istituti scolastici della Provincia di Catania è emersa la disponibilità, a far tempo dal 19.01.2016 per decesso del docente titolare, di un posto presso , come da comunicazioni del dirigente scolastico (all. 4, nonché prod. ud. 11.07).

Ora, l'art. 42 bis d.lgs. 151/2001 riconosce al dipendente pubblico, genitore di un figlio minore fino a tre anni, il diritto ad essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore ai tre anni, ad una sede di servizio ubicata presso la stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore, subordinando tale diritto ("*il genitore … dipendente di Amministrazioni pubbliche può essere assegnato …. subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva [1] e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione [2]*") alla sussistenza di due condizioni, richieste

Firmato Da: CROCI CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f8827 - Firmato Da: BERTACCO CLAUDIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45422

cumulativamente: (1) la presenza di un posto vacante presso l'Amministrazione di destinazione e (2) che la permanenza in servizio nell'originaria sede del dipendente non sia necessaria a garantirne il regolare funzionamento, o non si presenti comunque come prioritaria in rapporto alla diversa situazione dell'ufficio di destinazione. Tale ultima condizione corrisponde al significato dell'inciso "*previo assenso delle Amministrazioni di provenienza e destinazione*", che postula una valutazione comparativa tra le condizioni (e le relative esigenze) dell'ufficio dove ha la sua sede naturale il pubblico dipendente e le condizioni dell'ufficio al quale il dipendente stesso ha chiesto di venire applicato.

La decisione sull'istanza deve essere assunta dall'Amministrazione entro trenta giorni e si precisa che l'eventuale dissenso deve essere motivato.

Ora, considerando che il beneficio previsto dall'art. 42 bis cit. non costituisce un diritto assoluto e incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale della P.A. circa la prevalenza di esigenze di servizio che ne impongano la presenza nella sede originaria (una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di pari grado rispetto al principio costituzionale di tutela della genitorialità del lavoratore), l'obbligo di motivazione del diniego dell'istanza va letto con riferimento proprio al secondo dei due requisiti richiesti dalla norma, ossia l'esistenza di ragioni di servizio ostative all'assegnazione temporanea ad altro ufficio del lavoratore che ha fatto istanza.

Nella specie, parte ricorrente ha dimostrato che nel periodo successivo alla presentazione della domanda ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001, si è reso disponibile un posto in un istituto scolastico primario della Provincia di Catania; a sua volta, la mancata risposta del MIUR sulla predetta istanza nei termini di legge consente di escludere la sussistenza di motivi di servizio prevalenti sulla richiesta di assegnazione temporanea della ricorrente ad altra sede, diversa da quella dove attualmente presta servizio.

Le allegate esigenze familiari della ricorrente di assicurare la sua presenza come madre fin dai primi anni di vita del bambino, già peraltro apprezzati dal legislatore nel prevedere l'istituto dell'assegnazione temporanea, ed il rischio che nel tempo occorrente a far valere il diritto di cui si discute in via ordinaria, tali esigenze, attinenti ai diritti fondamentali della persona, vengano frustrate o compromesse, con conseguente irreparabilità del pregiudizio che ne può derivare, rendono fondata la domanda cautelare anche sotto il profilo del periculum.

Le spese seguono la soccombenza, trattandosi di cautelare anticipatorio ante causam.

P.Q.M.

Firmato Da: CROCI CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f8827 - Firmato Da: BERTACCO CLAUDIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45422

Ordina al MIUR di disporre l'assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001 presso una sede di servizio ubicata nella provincia di Catania.

Condanna il MIUR alla rifusione delle spese di questa fase cautelare, che liquida in € 3.500, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. in € 259.

Distrae le spese, liquidate come sopra, a favore del legale della ricorrente.

Si comunichi.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Corrado Croci

Firmato Da: CROCI CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f8827 - Firmato Da: BERTACCO CLAUDIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45422